COMUNE DI LURAS

PROVINCIA DI SASSARI

C.A.P. 07025 VIA NAZIONALE, 12 – TEL 079/645200 – FAX 079/647210 – C.F. 00248590903

IL SINDACO

ORDINANZA N° 32 DEL 04.10.2018

OGGETTO : GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MISURE A SALVAGUARDIA DELL' I NCOLUMITÀ DELLE PERSONE.

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio del Comune di Luras è consuetudine organizzare feste e manifestazioni, compresi concerti musicali, che richiamano un folto pubblico;

CONSIDERATO che le manifestazioni e gli eventi di cui sopra richiamano abitualmente anche migliaia di persone che si concentrano, in particolare, nell'area urbana e nell'agro per quanto riguarda le feste campestri;

TENUTO CONTO della necessità di adottare le misure più efficaci e di porre in essere gli strumenti più incisivi per favorire lo svolgimento ordinato delle succitate manifestazioni;

VISTA la Circolare trasmessa dalla prefettura di Sassari -Sicurezza e Ordine Pubblico - Prot. Uscita n. *57304* del *23/06/2017* avente ad oggetto Governo e gestione delle pubbliche manifestazioni -Misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone;

RITENUTO a tal fine, che la Circolare di cui sopra recita nel dettaglio:
-capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle Forze di polizia;
-percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
-piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, predisposti dall'organizzatore dell'evento, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;
-suddivisione in settori dell'area dì affollamento, in relazione all'estensione della stessa,

con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;
-piano di impiego, a cura dell'organizzatore, di un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;
-spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
-spazi e servizi di supporto accessori. funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;
-previsione a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria di un'adeguata assistenza sanitaria, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica:
-presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;
-valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglia di vetro e lattine,che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- alle predette condizioni di safety dovrà corrispondere la pianificazione di adeguati servizi di security, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la cui valutazione e/o pianificazione è demandata alle competenti Autorità di P.S.

VISTO l'art. 54 del DDL N.1720-B:
"2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza";

VISTO il D.L. 13/09/2012 N. 158 convertito con Legge 189 del 08.11.2012 con cui viene vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni;

TENUTO CONTO delle prerogative attribuite al Sindaco dal novellato art. 54 Testo Unico Enti Locali;

VISTA la Legge n. 447 del 26/10/1995 e, in particolare, l'art. 6 l'art. 10, comma 3;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si considerano parte integrante e sostanziale della presente

in tutto il territorio comunale, in occasione di feste e manifestazioni, compresi concerti musicali di far ottemperare le seguenti disposizioni:

- Il divieto di vendita per asporto sia in forma fissa che ambulante di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, anche se dispensate da distributori automatici;

- Il divieto di consumo nelle aree di cui sopra, comprese le strade e le aree di sosta, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine;

- Il divieto di detenere bottiglie di vetro e lattine;

- Le bevande da asporto dovranno essere consegnate esclusivamente in bicchieri di carta:

- Gli esercenti le attività di somministrazione di bevande dovranno provvedere nelle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità alla rimozione dei rifiuti;

ai sensi del D.L. 13/09/2012 N. 158 convertito con Legge 189 del 08.11.2012, di vietare la vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni;

ai sensi dell'art. 54 del DDL N.1720-B i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell' articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni. devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza";

Per quanto non disciplinato sopra si rinvia alla Circolare trasmessa dalla Prefettura di Sassari - Sicurezza e Ordine Pubblico -Prot. Uscita n. 57304 del 23/06/2017 avente ad oggetto Governo e gestione delle pubbliche manifestazioni - Misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, saranno comminate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge 689/81. L'inosservanza al divieto di vendita, ivi compresa la detenzione a scopo di vendita. di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine chiuse sarà, altresì, perseguita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

INOLTRE DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio del Comune e trasmessa preventivamente:
alla Prefettura di Sassari;
al Comando Stazione dei Carabinieri di Luras;
La Polizia Locale gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 24 , si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.

IL SINDACO
(Arch. Maria Giuseppina Careddu)